

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 giugno 2011, n. 51

Riconoscimento in capo all'Ente strumentale IRES Piemonte di un'autonoma titolarità privacy. D.Lgs. 196/2003, articolo 28.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- l'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte – I.R.E.S. è stato istituito quale ente strumentale della Regione Piemonte dalla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 e s.m.i.;
- per quanto riguarda l'applicazione della normativa a tutela della privacy, attualmente disciplinata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”(di seguito Codice), l'IRES è stato finora considerato, come gli altri enti strumentali vigilati dalla Giunta regionale, nell'ambito della più generale titolarità privacy attribuita all'Ente Regione Piemonte – Giunta regionale - nella persona del legale rappresentante pro tempore, ossia il Presidente della Giunta Regionale, come disciplinato dalla Giunta regionale con deliberazione 3 giugno 2009, n. 1-11491;
- la scelta di attribuire alla Regione Piemonte la titolarità privacy anche in riferimento agli enti strumentali vigilati ha favorito, nei primi anni di applicazione della normativa privacy, il formarsi di una comune consapevolezza dell'importanza del tema, anche attraverso l'implementazione di meccanismi di tutela condivisi. Tuttavia, in considerazione del fatto che le diverse funzioni istituzionali degli enti strumentali possono dar luogo a specificità rilevanti soprattutto in ordine all'implementazione delle misure di sicurezza logiche, fisiche ed organizzative a protezione della sicurezza dei dati personali trattati a livello locale, che massime si riflettono nella stesura del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), prescritto quale adempimento obbligatorio dall'Allegato B al Codice, nulla osta a che venga ritenuto più funzionale al corretto adempimento degli oneri privacy l'attribuzione di un'autonoma titolarità a un singolo ente strumentale che lo richieda;
- vista la nota prot. n. 619 del 9 maggio 2011 con la quale il Presidente dell'IRES ha chiesto al Presidente della Giunta Regionale l'attribuzione per l'IRES di un'autonoma titolarità privacy ai sensi dell'articolo 28 del Codice;
- considerato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 1 lett.f) e 28 del Codice, il titolare è la più importante delle figure privacy, essendo la persona fisica o giuridica cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine a finalità e modalità dei trattamenti di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza degli strumenti utilizzati per tali trattamenti. Secondo un'interpretazione risalente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e sempre confermata (v. comunicato stampa dell'11.12.1997, in “Boll.” n. 2), ciò che rileva ai fini dell'individuazione del Titolare è che esso è il soggetto cui competono le scelte di fondo sulla raccolta e l'utilizzazione dei dati, e tale soggetto non può che essere, in una Pubblica Amministrazione, l'Ente nel suo complesso, che opera le citate scelte di fondo per il tramite del proprio rappresentante legale pro-tempore.
- ritenuto, alla luce di quanto testè espresso, e considerato che la legge regionale istitutiva n. 43/1991 conferisce espressamente (art. 1 comma 2) all'IRES autonomia funzionale ai sensi dello Statuto regionale e personalità giuridica di diritto pubblico e viste altresì le funzioni disciplinate dai

successivi atti regolamentari interni organizzativi, che l'IRES sicuramente possieda quel "potere decisionale del tutto autonomo" sulle finalità e le modalità dei trattamenti da esso effettuati, che l'art. 28 del Codice pone quale presupposto per l'individuazione della titolarità privacy autonoma in un soggetto di diritto pubblico o privato;

- valutato perciò opportuno, nella propria qualità di Titolare dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito delle attività istituzionali della Giunta regionale e degli enti strumentali da questa vigilati, ai sensi della citata D.G.R. 3.6.2009, n. 1-11491, riconoscere in capo all'IRES, la titolarità per i trattamenti di dati personali effettuati dall'IRES nell'ambito delle attività istituzionali ad esso attribuiti dall'Ordinamento, con le seguenti prescrizioni:

- l'IRES avrà il potere-dovere di approvare con propri atti interni tutti gli adempimenti prescritti dal Codice, a partire dal Documento Programmatico per la Sicurezza, dal funzionigramma privacy e da tutti gli atti discendenti e connessi;

- per quanto riguarda i futuri aggiornamenti al regolamento per la messa a norma dei dati sensibili, previsto dall'articolo 20 del Codice e attualmente disciplinato per la Regione Piemonte con Regolamento 11 maggio 2006, n. 3/R, l'atto di approvazione per i trattamenti dell'IRES sarà recepito nell'ambito del generale regolamento regionale, poiché il citato art. 20 del Codice, nell'interpretazione datane dall'Autorità Garante, prescrive che l'approvazione del regolamento da esso previsto debba essere effettuata per il tramite di un atto normativo a rilevanza esterna, potestà non attribuita all'IRES;

- il presente decreto nulla innova in merito alle potestà di controllo attribuite alla Regione Piemonte dall'Ordinamento in merito all'attività dell'IRES e non genera oneri a carico del bilancio regionale.

TUTTO quanto premesso,

visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e s.m.i.;

vista la D.G.R. 3.6.2009, n. 1-11491;

vista la l.r. 43/1991;

decreta

- in qualità di Titolare dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito delle attività istituzionali della Giunta regionale e degli enti strumentali da questa vigilati, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 3.6.2009, n. 1-11491, il riconoscimento in capo all'Ente strumentale Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte – I.R.E.S. della titolarità privacy autonoma ai sensi e per gli effetti, e con le conseguenze in premessa descritte, dell'articolo 28 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 e s.m.i.. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il presente decreto sarà tempestivamente comunicato all'IRES e pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Roberto Cota